

7

- CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA -
 - SEZIONE LAVORO - EST. DOTT. SSA ANGELINI -
 - 27-07-2021 N. 641 - LAVORO SUBORDINATO -
 - AUMENTI CONTRATTUALI - ARTT. 200 E 203 CCNL COMMERCIO -
 - SUPERMINIMO -
 - ASSOBIBILITÀ DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI

Sentenza n. 641/2021 pubbl. il 27/07/2021
 RG n. 808/2019

SENTENZA N. 641/2021
Depositata il 27 LUG 2021
R.G. n. 808/19
Cron. n. 2454/21



- RIFORMA TRIB. MODENA -
 - GIUDICE DEL LAVORO -
 - 02-05-2019 N. 73

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
 SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
 Carlo Coco
 Claudio Bisi
 Marcella Angelini
 ha pronunciato la seguente

Presidente
 Consigliere
 Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di il grado iscritta al n. 808/2019 RGA promossa da:

s.r.l. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. Paride
 CASINI - domiciliata telematicamente
 appellante
 contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio
 FIORINI, dell'avv. Bruno LAUDI e dell'avv. Annalisa BOVA - domiciliata telematicamente
 appellato

trattata all'udienza collegiale del giorno 8/7/2021 nelle forme dell'art. 221⁴ DL 34/2020, previa acquisizione delle note di impulso;
 viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
 esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Modena - per quanto qui ancora rileva, passate in giudicato altre statuizioni - in accoglimento della domanda di _____ ha condannato la società _____ s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di €.6.938,31 oltre accessori a titolo di differenze retributive in applicazione del CCNL applicato al rapporto.

Ha proposto appello la società datrice di lavoro, lamentando erronea lettura delle norme contrattuali e chiedendo il rigetto anche di questa parte di domanda. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del lavoratore, che ha concluso per il rigetto dell'appello.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

Come correttamente riassunto dalla società appellante, "... Il Giudice di primo grado è pervenuto a riconoscere come fondata, accogliendola, la domanda del sig. *attore in primo grado e qui appellato*, volta a far dichiarare come non assorbibili nel superminimo mensile di € 287,77 gli aumenti stipendiali di € 109,47 al mese, introdotti dalla contrattazione collettiva a partire dal gennaio 2011, condannando conseguentemente la Società qui appellante a pagare a favore dell'attore, per il periodo 1.1.2011-31.12.2014, la somma complessiva somma di € 6.938,31.

A tale decisione il Tribunale è pervenuto muovendo dall'assunto secondo cui "l'art. 200 del CCNL 2011 prevede degli aumenti salariali tabellari, espressamente dichiarati non assorbibili" e "tale chiara ed inequivoca previsione non è sovvertita dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 203 CCNL Commercio là ove prescrive che: 'Gli aumenti, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto delle concessione'".

La ragione di ciò starebbe nel fatto che "la norma de qua, oltre a non poter derogare alla speciale disciplina tratteggiata dall'art. 200 CCNL, disciplina la diversa ipotesi in cui vi sia l'eventuale assorbimento dell'aumento previsto motu proprio dal datore di lavoro nell'aumento tabellare previsto in sede collettiva", con la conseguenza che, "nel caso di specie, alla luce dell'innovazione retributiva del 2011, potrà eventualmente ritenersi assorbito l'originario superminimo riconosciuto spontaneamente dalla società a partire dal 2006 ed espressamente dichiarato assorbibile (doc. n. 7 di parte resistente), ma non l'aumento salariale tabellare di fonte contrattuale, di cui oggi si discute".

In tesi dell'appellante, il tribunale sarebbe "incorso, per un verso, nella violazione degli artt. 200 e 203 del richiamato contratto collettivo e, per altro, nella violazione dell'art. 2077 c.c.

... Serve a dare ragione di tale censura, in particolare, sotto il primo aspetto, richiamare i dati essenziali e non controversi del thema disputandum:

a. il superminimo di originari € 341,00, che *S.r.l.* ha riconosciuto al *attore* al momento della sua assunzione nel gennaio 2006, è stato espressamente qualificato come "assorbibile" e tale va considerato, come, in effetti, l'ha qualificato e considerato anche il primo Giudice nell'impugnata sentenza, richiamando il documento n. 7 di parte resistente;

b. per contro, il superminimo in questione non può essere considerato un "aumento di merito", dovendo essere considerati aumenti di merito, a mente del

secondo comma dell'art. 203 CCNL, che riporta come rubrica "Assorbimenti", solo "gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore";

c. in tema, appunto, di 'Assorbimenti', il primo comma del citato art. 203 CCNL fissa la regola secondo cui, "in caso di aumenti di tabelle", cioè di aumenti salariali o retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, soltanto "gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità", non possono essere, né in parte né in tutto, assorbiti, cioè diminuiti in misura corrispondente ai predetti aumenti tabellari;

d. conseguentemente a quanto sopra previsto, possono, invece, essere assorbiti, in tutto o in parte, a mente di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 203 CCNL, gli aumenti, che come il superminimo riconosciuto al non costituendo scatto di anzianità o aumento di merito, sono stati "erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale" e il loro assorbimento, come nella fattispecie, è stato "espressamente stabilito all'atto della concessione".

Se è vero che l'aumento tabellare, richiesto dal lavoratore giusta l'art. 200 del CCNL del 2011, è dal medesimo articolo qualificato come "aumento salariale non assorbibile", è altrettanto vero che tale qualificazione di non assorbibilità dell'aumento salariale non toglie che il superminimo sia e vada considerato come assorbibile e, quindi, non incide sulla sua idoneità ad essere assorbito dal predetto aumento tabellare, il cui regime è e resta regolato dall'art. 203 CCNL e, in particolare, dal suo ultimo comma, con la conseguenza, che è poi quella praticata e rivendicata come legittima dalla Società appellante, del riconoscimento a favore del dipendente dell'aumento salariale introdotto dalla contrattazione collettiva con una corrispondente diminuzione del superminimo assorbibile.

... Sotto diverso aspetto, la motivazione della censurata statuizione potrebbe essere rinvenuta - ... - nell'assunto, secondo cui il carattere di non assorbibilità, che la contrattazione collettiva riconosca ad un aumento retributivo, dalla stessa disposto, faccia venire meno l'idoneità di un superminimo, che le parti private hanno invece previsto come destinato ad assorbire futuri aumenti retributivi di fonte collettiva, a svolgere tale funzione, voluta dalle parti.

In altre parole, così argomentando, si riterrebbe consentito alla contrattazione collettiva sovvertire la volontà e la libertà negoziali delle parti private, attribuendo, di fatto, al superminimo, dalle stesse voluto come destinato ad assorbire i futuri aumenti retributivi di fonte collettiva, un carattere di non assorbibilità, positivamente escluso dalle parti".

L'appello è fondato.

E' incontestato – e peraltro documentale – che il superminimo a suo tempo riconosciuto al fosse “assorbibile”:

DEBITO	128,00	130,00
CREDITO	537,53	537,53
TOTALE	2.049,56	2.049,56

(fig. 1 – dal doc. 7 di parte appellante)

Di questo dà atto peraltro lo stesso Tribunale, affermando che “... alla luce dell'innovazione retributiva del 2011, potrà eventualmente ritenersi assorbito l'originario superminimo riconosciuto spontaneamente dalla società a partire dal 2006 ed espressamente dichiarato assorbibile (doc. n. 7 di parte resistente)”.

Non pare tuttavia che la decisione sia coerente con la premessa, poiché il conteggio prodotto dal lavoratore, cui il primo giudice ha fatto rinvio affermando la mancanza di contestazioni sulla sua correttezza contabile, muove dal presupposto contrario, di non assorbibilità di quella voce:

Anno 2014	Giugno	Febbraio	Marzo
MINIMO	1.575,56	1.575,56	1.575,56
CONTINGENZA	537,53	537,53	537,53
SCATTO ANZIANITA'	7,75	7,75	7,75
SCATTO ANZIANITA' SUPERMINIMO	287,77	287,77	287,77
S.D.R.	1,70	1,70	1,70
Totale fisso	2.460,26	2.460,26	2.460,26
PAGA GIORNALIERA	58,53	58,53	58,53
INTEGRANZA	26,00	26,00	26,00
Debito	2.460,26	2.460,26	2.460,26
Percepito	0,00	0,00	0,00
Differenza	2.460,26	2.460,26	2.460,26
QUATTRODECIMA INTEGRANZA			
Debito			
Percepito			
Differenza			
TREDICESIMA INTEGRANZA			
Debito			
Percepito			
Differenza			
TOTALE PERCEPITO	0,00	0,00	0,00
INTEGRANZA	0,00	0,00	0,00
Debito	0,00	0,00	0,00
Percepito	2.325,00	2.325,00	2.325,00
Differenza	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00
Totale Debito	2.460,26	2.460,26	2.460,26
Totale Percepito	2.325,00	2.325,00	2.325,00
Totale Differenza	134,26	134,26	134,26

(fig. 2 – dal doc. 25 di parte appellata)

Si evince infatti che il superminimo viene aggiunto alle altre voci di paga, che sono già comprensive dell'aumento tabellare (come evidente dal raffronto tra il minimo [o retribuzione base] del 2006, pari ad €1.159,57 (fig. 1) ed il minimo del 2014, pari ad €1.575,56 (fig. 2)

Né si versa in una delle ipotesi escluse dalla contrattazione collettiva, che esclude l'assorbibilità di "aumenti" pregressi di altra natura: derivanti dall'anzianità o dal merito ovvero quelli corrisposti unilateralmente e collettivamente nei sei mesi antecedenti la scadenza del CCNL¹.

La diversa tesi del secondo cui non vi sarebbe prova di concordata assorbibilità del superminimo e che siffatta assorbibilità sarebbe stata possibile solo laddove il maggiore importo fosse stato riconosciuto e qualificato "anticipo sui futuri aumenti contrattuali" (pag. 4-5 appello) contrasta con le evidenze istruttorie, da un lato, e non riposa su alcun dato normativo, dall'altro.

Sotto il primo profilo, è bensì vero che difetta un documento da cui desumere l'accordo circa la natura di quella voce retributiva, ma la sua descrizione in busta e l'eccedenza dei minimi tabellari del contratto collettivo imponevano al lavoratore di dare la prova della sua riferibilità a specifiche e durevoli ragioni (così già Cassazione civile sez. lav., 11/10/1989, n. 4064, secondo cui "L'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari (c.d. superminimo), individualmente pattuita, è normalmente soggetta al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, salvo che non sia stato da questa diversamente disposto o che le parti abbiano attribuito a quell'eccedenza la natura di compenso speciale collegato a particolari meriti del dipendente, ovvero alla particolare qualità o maggiore onerosità delle mansioni" - nulla in contrario nella giurisprudenza successiva).

L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui accoglie la domanda del lavoratore di riconoscimento di maggiori compensi.

¹ così dal CCNL 2011, doc. 6 di parte appellante

Assorbimenti

In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.

Nella regolamentazione delle spese pare corretto tenere in considerazione la non facile lettura delle disposizioni del CCNL, il che giustifica ulteriore integrale compensazione.

P.q.m.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ s.r.l. avverso la sentenza n. 73/2019 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno 2/5/2019, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza,

1. rigetta la domanda di _____ di cui ai capi 1) dell'impugnata sentenza, fermo il resto;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 8/7/2021


Il Consigliere est.
dott. ~~Malgorzata~~ Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ~~Germano~~ Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Coco

minuta depositata il giorno

9.7.2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ~~Germano~~ Virzi